SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 931)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **682**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MALFATTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generali dei testamenti.

Art. 4.

Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

1) testamenti pubblici;

2) testamenti segreti;

3) testamenti speciali;

4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;

5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;

6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonchè revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

Art. 5.

Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio no-

tarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;

b) numero di repertorio;

c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.

Art. 7.

Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente, è dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire 10.000; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.

Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.

I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.

Art. 8.

Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla Convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.

La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.

Art. 9.

Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve es-

sere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.

In caso di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto decorso un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.

Art. 10.

Per ogni atto annotato nei repertori di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale è disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono, a mezzo del notaio e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.

Ove il testamento sia depositato presso l'archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 11.

Per la trasmissione all'archivio notarile distrettuale della scheda di cui al primo comma dell'articolo 5 è dovuto al notaio lo stesso diritto spettantegli per la trasmissione della copia del testamento pubblico.

Art. 12.

Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma del'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, che rientrino tra quelli indicati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresì cor-

rispondere all'ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.

Art. 13.

Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

L'autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.

L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.

Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, numero 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 14.

L'archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 15.

Nessun certificato può essere spedito nè alcuna notizia può essere data durante la vita del testatore relativamente all'esistenza o meno di iscrizioni.

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila.

Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.

I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili.

Si applicano altresì gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 16.

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia 53 impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli Archivi notarili, dei quali 11 della carriera direttiva, 10 della carriera di concetto, 18 della carriera esecutiva, 10 della carriera ausiliaria addetta agli uffici e 4 di quella addetta al servizio degli automezzi.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

All'Ufficio centrale, ordinato in quattro divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili ».

Art. 17.

I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro *G* della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 4 ed a 10.

Art. 18.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista in lire trecento milioni, farà carico al bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili, che vi provvederà con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono e, all'occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.

Nel predetto regolamento saranno previste le modalità per la progressiva acquisizione dei dati relativi agli atti di cui all'articolo 4, a partire dal 1° gennaio 1950 fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

CONVENTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME D'INSCRIPTION DES TESTAMENTS

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Désirant instituer un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin, d'un part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d'autre part, de faciliter après le décès du testateur la découvert de ce testament;

Convaincus qu'un tel système faciliterait notamment la découverte des testaments dressés à l'étranger,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les Etats Contractants s'engagent à établir, selon les dispositions de la présente Convention, un système d'inscription des testaments, afin de faciliter, après le décès du testateur, la découverte de son testament.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, chacun des Etats Contractants créera ou désignera un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions prévues par la Convention et qui répondront aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 2 de l'article 8.

Article 3

1. En vue de faciliter les liaisons internationales, chacun des Etats Contractants devra désigner un organisme national qui, par la voie directe:

a) fera procéder, dans les autres Etats Contractants, aux inscriptions prévues à l'article 6;

b) recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats Contractants et y donnera suite dans les conditions prévues à l'article 8.

2. Chacun des Etats Contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la dénomination et l'adresse de l'organisme national désigné en vertu du paragraphe précédent.

Article 4

1. Devront faire l'objet d'une inscription dans un Etat Contractant:

a) les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une autorité publique ou toute personne, habilités à cet effet par la

loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui on fait l'objet d'un acte officiel de dépôt auprès de ces autorités ou personnes ayant qualité pour les recevoir en dépôt;

b) les testaments olographes qui, si la législation dudit Etat le permet, ont été remis à un notaire, à une autorité publique ou à toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, sans qu'un acte officiel de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne l'interdit pas, le testateur pourra s'opposer à l'inscription.

2. Devront également faire l'objet d'une inscription, s'ils revêtent une forme qui, selon le paragraphe précédent, entraînerait l'inscription, le retrait, la révocation et les autres modifications des testaments inscrits conformément au présent article.

3. Chacun des Etats Contractants aura la faculté de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux testaments déposés auprès des autorités militaires.

Article 5

1. L'inscription devra être faite à la requête du notaire, de l'autorité publique ou de la personne, visés au paragraphe 1 de l'article 4.

2. Toutefois, chacun des Etats Contractants pourra prévoir que la demande d'inscription, dans des cas spéciaux déterminés par sa législation et dans les conditions fixées par celle-ci, pourra être faite par le testateur.

Article 6

1. L'inscription n'est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de nationalité ou de résidence.

2. A la demande du testateur, le notaire, l'autorité publique ou la personne, visés à l'article 4, feront procéder à l'inscription non seulement dans l'Etat où le testament aura été dressé ou déposé, mais également, par l'intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats Contractants.

Article 7

1. La demande d'inscription contiendra au moins les indications suivantes:

a) nom de famille et prénoms du testateur ou disposant (y compris s'il y a lieu, le nom de jeune fille);

b) date et lieu (ou si le lieu n'est pas connu, le pays) de naissance;

c) adresse ou domicile déclaré;

d) dénomination et date de l'acte dont l'inscription est requise;

e) nom et adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le détient en dépôt.

2. Ces données devront figurer dans l'inscription sous la forme déterminée par chaque Etat Contractant.

3. La durée de l'inscription pourra être fixée par la législation de chacun des Etats Contractants.

Article 8

1. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.

2. Après le décès du testateur, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir les renseignements visés à l'article 7.

3. Si le testament a été rédigé par deux ou plusieurs personnes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliqueront lors du décès d'un des testateurs, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.

Article 9

Les services rendus entre les Etats Contractants en application des dispositions de la présente Convention sont fournis gratuitement.

Article 10

La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles qui, dans chacun des Etats Contractants, concernent la validité des testaments et autres actes visés par la présente Convention.

Article 11

Chacun des Etats Contractants aura la faculté d'étendre, dans les conditions qu'il établira, le système d'inscription prévu par la présente Convention, à tout testament non visé à l'article 4 ou à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution d'une succession. Dans ce cas, notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 seront applicables.

Article 12

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 13

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date du dépôt.

Article 14

1. Tout Etat Contractant peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat Contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 16 de la présente Convention.

Article 15

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 16

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 12;

d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 14;

e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

GERHARD JAHN

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

A. VRANCKX

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

K. AXEL NIELSEN

Pour le Gouvernement de la République française:

R. PLEVEN

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

GUIDO GONELLA

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

E. SCHAUS

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

VAN AGT

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la République turque:

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione tra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEI TESTAMENTI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta collaborazione tra i suoi membri;

Desiderando istituire un sistema che permetta ai testatori di far registrare il loro testamento al fine di ridurre, da una parte, i rischi che quest'ultimo sia ignorato o conosciuto tardivamente e dall'altra di facilitare dopo la morte del testatore il rinvenimento di tale testamento;

Convinti che un tale sistema faciliterebbe soprattutto il rinvenimento di testamenti redatti all'estero,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni della presente Convenzione, un sistema di registrazione dei testamenti, tale da facilitare il rinvenimento del testamento dopo la morte del testatore.

Articolo 2

Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituirà o designerà uno o più organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 8.

Articolo 3

1. Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovrà designare un organismo nazionale che direttamente:

a) disporrà per le iscrizioni negli altri Stati contraenti, come previsto all'articolo 6;

b) riceverà le richieste di informazioni provenienti dagli organismi nazionali degli altri Stati contraenti e ne darà seguito alle condizioni previste all'articolo 8.

2. Ciascuno Stato contraente comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'organismo nazionale designato in virtù del precedente paragrafo.

Articolo 4

1. Dovranno formare oggetto di iscrizione in uno Stato contraente:

a) i testamenti redatti con atto autentico da un notaio, da una autorità pubblica o da qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, nonchè gli altri testamenti che hanno formato oggetto di un atto ufficiale di deposito presso una di dette autorità o persone qualificate a riceverli in deposito;

b) i testamenti olografi che, ove sia consentito dalla legislazione di detto Stato, siano stati depositati presso un notaio, una pubblica autorità o presso qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, senza che sia stato redatto un atto ufficiale di deposito. Il testatore potrà opporsi all'iscrizione se la legislazione di tale Stato non lo vieta.

2. Dovranno altresì essere iscritti se rivestono una forma che, secondo il paragrafo precedente, richieda l'iscrizione, il ritiro, la revoca e le altre modifiche dei testamenti iscritti in conformità di questo articolo.

3. Ciascuno Stato contraente potrà non applicare le disposizioni di questo articolo per i testamenti depositati presso autorità militari.

Articolo 5

1. L'iscrizione dovrà essere effettuata su richiesta del notaio, dell'autorità pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4.

2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potrà disporre che la domanda di iscrizione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.

Articolo 6

1. L'iscrizione non è soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalità o di residenza.

2. Su richiesta del testatore, il notaio, l'autorità pubblica o la persona di cui all'articolo 4 richiederanno l'iscrizione non soltanto nello Stato in cui il testamento è stato redatto o depositato, ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.

Articolo 7

1. La domanda di iscrizione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del testatore o del disponente (ivi compreso, occorrendo, il nome da nubile);

b) data e luogo di nascita (o quello del Paese se il luogo non è conosciuto);

c) indirizzo o domicilio dichiarato;

d) denominazione e data dell'atto per il quale è richiesta l'iscrizione;

e) nome ed indirizzo del notaio, dell'autorità pubblica o della persona che ha ricevuto l'atto o lo tiene in deposito.

2. Questi dati dovranno figurare nel registro nella forma stabilita da ciascuno Stato contraente.

3. La durata dell'iscrizione potrà essere fissata dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.

Articolo 8

1. L'iscrizione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore.

2. Dopo la morte del testatore, chiunque, su presentazione di un estratto dell'atto di morte o di qualsiasi altro analogo documento comprovante il decesso, potrà ottenere le informazioni di cui all'articolo 7.

3. Se il testamento è stato redatto da due o più persone, le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo troveranno applicazione al momento della morte di uno dei testatori in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1.

Articolo 9

I servizi resi tra gli Stati contraenti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono forniti gratuitamente.

Articolo 10

La presente Convenzione non pregiudica norme che, in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validità dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 11

Ciascuno Stato contraente potrà estendere, alle condizioni che stabilirà, il sistema di iscrizione previsto dalla presente Convenzione, a

qualsiasi testamento non previsto dall'articolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6.

Articolo 12

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 13

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato contraente può, all'atto della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato contraente può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualunque altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.

3. Qualunque dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 16 della presente Convenzione.

Articolo 15

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 16

1. La presente Convenzione resterà in vigore senza limite di tempo.

2. Ciascuno Stato contraente potrà, per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 17

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all'articolo 12;

d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(*Seguono le firme*).